

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Modifica art. 16 della legge regionale 21.1.72, n. 2 "Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali" e degli artt. 1 e 2 della legge regionale 5.9.72, n. 12 "Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale "Modifica art. 16 della L.R. 21.1.72, n. 2 "Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali" e degli artt. 1 e 2 della L.R. 5.9.72, n. 12 "Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

ART. 1

L'art. 16 della legge regionale 21.1.72, n. 2 è sostituito dal seguente:

"Il Comitato regionale e le Sezioni decentrate stabiliscono mensilmente il calendario delle sedute, che devono avere luogo non più di venti volte al mese.

Il calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate alla Regione.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

Nello stesso termine la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.

Alle riunioni del Comitato regionale e della sezione decentrata devono essere invitati e possono partecipare anche i componenti supplenti; questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un componente effettivo.

I componenti dei Collegi che per qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informare il Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

Il Presidente del Comitato di controllo e di ciascuna Sezione decentrata invita alle sedute, limitatamente all'esercizio dei controlli di cui all'art. 16 della legge 12.2.68, n. 132, il Medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva Provincia.

L'assenza o impedimento del Medico provinciale non impedisce di deliberare.

ART. 2

L'art. 1 della legge regionale 5.9.72, n. 12 è sostituito dal seguente:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Comitato regionale per il controllo sugli atti delle Provincie, dei Consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali, nonché ai Presidenti delle sezioni provinciali decentrate per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi e degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, è corrisposta una indennità di lire trentamila per ogni giornata di seduta.

A tutti gli altri componenti è corrisposta una indennità di lire venticinquemila per ogni giornata di seduta.

ART. 3

L'art. 2 della legge regionale 5.9.72, n. 12 è sostituito dal seguente:

Ai componenti supplenti compete l'indennità prestabilita anche quando, intervenendo alla seduta, non sostituiscono i componenti effettivi.

ART. 4

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura sul Cap.00204 "Spese per i componenti i Comitati di controllo-LL.RR. n. 12/72, n. 5/73 e successive modificazioni" del Bilancio 1980, che trova la necessaria copertura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)